

## **Spesometro 2011 con soglie facoltative: riepilogo delle regole e consigli per l'invio del 30 aprile**

a cura di Francesco Zuech

### **I chiarimenti delle Entrate in vista del prossimo invio**

Dopo cinque Provvedimenti (di cui tre riscritture), due circolari, cinque raccolte di risposte a quesiti<sup>3</sup> e qualche comunicato stampa, alla fine è prevalso un minimo di buon senso e, per il secondo appuntamento con la comunicazione ordinaria dello spesometro, quella in scadenza il prossimo 30/4/2012 e relativa al 2011, almeno sarà possibile (per chi lo ritiene più agevole) inviare i dati delle fatture senza curarsi delle "soglie". Lo conferma l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 5/4/12 nel quale (oltre a ribadire la citata scadenza) è stato ufficializzato che:

*"il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l'invio di operazioni di importo inferiore alla soglia".*

La nuova versione 2.01 del *software* dell'Agenzia datata 26/3/12 accetta, infatti, anche l'inserimento di operazioni di importo non superiore ad €3.000/3.600, pur indicando come modalità di pagamento "1 - importo non frazionato" (in precedenza, invece, gli importi sotto soglia erano ammessi solo se abbinati alla modalità "2 - importo frazionato" o "3 - corrispettivo periodico")<sup>4</sup>. La riduzione da €25.000 ad €3.000 della soglia di rilevanza delle operazioni soggette ad obbligo di fatturazione non comporta una semplificazione bensì un aumento esponenziale dei problemi gestionali con i quali gli operatori si sono recentemente misurati in occasione della precedente scadenza relativa al 2010. L'eliminazione dei blocchi in ricezione apre, invece, "un'autostrada" per aziende e professionisti che potranno così inoltrare anche le fatture del 2011 sotto soglia. Tale scelta permette:

- ➔ di evitare la (troppo) complessa (ed onerosa) ricerca e successivo abbinamento delle fatture singolarmente inferiori ma complessivamente superiori alla citata soglia (fatture di acconto e saldo, corrispettivi derivanti da rapporti continuativi e periodici, "contratti collegati");
- ➔ limitare<sup>5</sup> e facilitare gli interventi manuali negli archivi al fine di abbinare le operazioni al campo "modalità di pagamento"<sup>6</sup> (come già detto, per chi deciderà di comunicare tutte le operazioni, verrà sempre accettata anche la modalità "1" – importo non frazionato" e quindi la distinzione fra la modalità "1", "2" e "3" diventa, di fatto, secondaria, considerato altresì che non è chiarissima la distinzione fra la "2" e la "3").

Ad operare tale scelta saranno verosimilmente la gran parte degli operatori che tengono la contabilità meccanicamente. Chi, invece, non tiene la contabilità con il *computer* (o comunque non è dotato di *software* integrati in grado di estrapolare i dati) potrà comunque fare pieno affidamento alle complesse regole basate sulle soglie.

Dal punto di vista normativo e regolamentare, infatti, per le operazioni poste in essere fino al 31/12/11, le disposizioni non sono cambiate. Diverso sarà, invece, il funzionamento della

<sup>3</sup> Tralasciando quanto riguarda altre comunicazioni speciali, per lo spesometro ordinario, si tratta dei seguenti documenti emanati dall'Agenzia: Prov. 22/12/10, Prov. 14/4/11, Prov. 21/6/11, Prov. 16/9/11, Prov. 21/12/11, C.M. n.24/E del 30/5/11, C.M. n.28/E del 21/6/11, Note AE del 11/10/11, del 22/12/11, del 13/1/12 e del 6/3/12.

<sup>4</sup> La nuova versione consente, inoltre, la stampa del dettaglio dei dati inseriti (nella prima versione, invece, oltre ai dati identificativi del soggetto obbligato e dell'intermediario, era possibile riscontrare solamente il numero riepilogativo delle operazioni inserite).

<sup>5</sup> Come vedremo, salvo ulteriori modifiche ai tracciati, l'intervento rimane necessario per l'abbinamento delle note di variazione alle fatture.

<sup>6</sup> Modalità di pagamento è il termine utilizzato nei tracciati ma, in realtà, sarebbe più intuitivo parlare di fatturazione non frazionata, frazionata o legata a corrispettivi periodici.

comunicazione per le operazioni effettuate dal 01/01/12<sup>7</sup>, poiché l'art.2, co.6, del D.L. n.16/12 ha modificato l'art.21 del D.L. n.78/10, prevedendo un invio cumulativo per ciascun cliente e fornitore a prescindere dagli importi (come avvenne per i soppressi elenchi 2006/2007) nonché il mantenimento della soglia di €3.600 (Iva compresa) per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura. In quest'ultimo caso, come si evince dalla relazione al decreto, la comunicazione continuerà ad essere dettagliata per operatore (e non cumulativa per cliente).

Comunicazioni a confronto (principali caratteristiche)		
Spesometro 2010 (Scaduto 31/1/2012)	Spesometro 2011 (scadenza 30/4/2012)	Nuovo spesometro dal 2012 (comunicazioni presentate dal 2013)
Solo operazioni non inferiori ad €25.000 (imponibile) soggette ad obbligo di fatturazione. Esonero per le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione (es. scontrini o ricevute fiscali).	Operazioni non inferiori ad €3.000 (imponibile) soggette ad obbligo di fatturazione. Dal 01/7/11 anche operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione superiori ad €3.600 (importo comprensivo di Iva), tranne quelle pagate da clienti non soggetti passivi con carta di credito/debito, prepagate, o bancomat emessi da istituti residenti (o stabiliti) in Italia.  <b>N.B.</b> Ammessa la possibilità di inviare anche le operazioni sotto soglia tralasciando, di fatto, l'analisi delle operazioni collegate.	Si profila l'introduzione di una nuova comunicazione che sarà: ▶ cumulativa per cliente o fornitore relativamente alle operazioni soggette ad obbligo di fatturazione; ▶ specifica per singola operazione non inferiore ad €3.600 (importo comprensivo di Iva) nel caso di operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione.

### Le operazioni escluse

Provvedimenti e prassi hanno individuato l'esclusione (a prescindere dalle soglie) dell'obbligo comunicativo per le seguenti operazioni che di seguito sintetizziamo<sup>8</sup>.

Operazioni carenti dei requisiti: ▶ soggettivo (ad esempio cessione o prestazione effettuata da un "privato"); ▶ oggettivo (ad esempio: cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati, cessioni gratuiti di beni non oggetto attività di c.u. < 25,83, cessione di terreni agricoli, cessioni d'azienda, ecc.); ▶ territoriale (senza distinzione tra operazioni soggette o meno all'obbligo di fatturazione). Non rilevano altresì le spese anticipate in nome e per conto escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art.15 del DPR n.633/72.	C.M. n.24/E/11 par.3.1
▶ Operazioni di cui all'art.74, co.1, del DPR n.633/72 (sali, tabacchi, fiammiferi, telefonia pubblica e vendita documenti di viaggio) comprese le cessioni di libri e periodici effettuate in regime monofase dagli editori.	Nota 22/12/11 Risposta n.20 Circ. Assonime n.4/12

<sup>7</sup> Che la modifica introdotta dal D.L. n.16/12 riguardi solo le operazioni effettuate dal 1/1/12 (prima scadenza, per il 2012, corrispondente al 30/4/13) e non le comunicazioni presentate dal 01/01/12, è stato chiarito nel *question time* 5-06504 del 28/3/12.

<sup>8</sup> Per un'analisi più esaustiva e dettagliata si veda F. Zuech, "Vademecum per la comunicazione spesometro", in La Circolare Tributaria n.48/11, con la precisazione, che diversamente da quanto indicato nell'articolo, l'Agenzia, nella nota del 22/12/12, ha negato, per il committente dei contratti di *leasing* o di noleggio di taluni beni, la possibilità di fruire dell'esonero dall'obbligo comunicativo. Ad avviso di chi scrive la posizione non è condivisibile per i motivi indicati in nota 12.

▶ Passaggi interni fra contabilità separate	C.M. n.24/E/11 par.3.4
▶ Importazioni ▶ Esportazioni di cui all'art.8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72 ▶ Operazioni oggetto della comunicazione <i>black list</i>	Provvedimento 22/12/10 par.2.4
▶ Operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario oggetto di acquisizione tramite gli elenchi Intrastat	C.M. n.24/E/11 par.3.4
▶ Corrispettivi pagati da contribuenti non soggetti passivi con carte di credito, debito o prepagate (compreso il <i>bancomat</i> ) emesse da gestori residenti o stabiliti	Art.21, co.1- <i>bis</i> , D.L. n.78/10 <sup>9</sup> C.M. n.24/E/11 par.3.4
▶ Operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art.7 del DPR n.605/73	Provvedimento 22/10/10 par.2.4

In merito alle operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe e che quindi dovrebbero esonerare l'operatore dalla comunicazione ordinaria dello spesometro, l'Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti. Vediamo di sintetizzarli:

- ➔ sono esenti dalla comunicazione le cessioni di immobili (C.M. n.28/E/11 par.2,3 e C.M. n.24/E/11 par.3.4) ma, per quanto riguarda gli acconti, quest'ultimi non sono esclusi se registrati (fatturati) nell'anno precedente a quello dell'atto notarile (Nota 22/12/11, risp.12)<sup>10</sup>;
- ➔ non è obbligatoria la comunicazione delle locazioni immobiliari sia da parte del locatore che dell'utilizzatore (Nota 22/12/11, risposta 22).

Sempre con Nota 22/12, risposte 10 e 22 e successivamente confermato con Nota 13/1/12 è stato, invece, precisato che per i *leasing* (immobiliari e non) e per la locazione/noleggio di taluni beni<sup>11</sup>, l'esenzione dallo spesometro ordinario non è estesa alle fatture passive contabilizzate dagli utilizzatori, ma riguarda solo le società di leasing (e di noleggio di taluni beni) per effetto della natura soggettiva dell'esonero (Prov. 5/8/01 e 21/11/2011 relativi alla comunicazione speciale) disposto con il solo fine di evitare duplicazione di adempimenti in capo alle società che erogano tali tipologie di servizi<sup>12</sup> (tali soggetti, infatti, possono comunicare i dati dello spesometro ordinario utilizzando l'apposito record istituito in seno alla comunicazione speciale in scadenza a giugno).

<sup>9</sup> Il co.1-*bis* dell'art.21 del D.L. n.78/10 è stato introdotto dall'art.7, co.2, lett.o) del D.L. n.70/11 (decreto sviluppo). L'art.23, co.41, del D.L. n.98/11 ha altresì introdotto il co.1-*ter* del D.L. n.78 che impone agli operatori finanziari gestori delle carte di credito, di debito o prepagate di comunicare all'Agenzia i pagamenti avvenuti con tali strumenti. Il relativo Provvedimento attuativo ha fissato i termini entro il 30 aprile dell'anno successivo. In sede di prima applicazione (entro il 30/04/12) verranno trasmessi i dati dal 6/7/11 al 31/12/11. In occasione del Forum di Italia Oggi del 18/1/12 l'Agenzia ha precisato che l'operazione sarà trasmessa dall'operatore finanziario che ha emesso la carta utilizzata per la transazione e che per lo stesso, non essendo in grado di verificare gli eventuali collegamenti negoziali, l'obbligo di comunicazione riguarda unicamente le operazioni non inferiori alla soglia di €3.600 (è irrilevante, in sostanza, se è stata emessa fattura o scontrino/ricevuta).

<sup>10</sup> Considerato che la comunicazione ordinaria dello spesometro non prevede alcuna distinzione qualitativa del dato (non si capirà cioè se l'importo comunicato riguarda l'acquisto di un'auto piuttosto che di gioielli, piuttosto che un acconto relativo all'immobile), non c'è il rischio concreto che l'importo dell'acconto pagato per l'acquisto di un immobile (ancorché in annualità diverse) venga considerato due volte nella posizione del contribuente?

<sup>11</sup> Secondo le note di dettaglio dei tracciati del Provvedimento 21/11/11 per le locazioni e i noleggi si tratta dei beni identificati dai seguenti codici: A = autovettura; B = caravan; D = unità da diporto; E = aeromobile. Le note escludono infatti l'utilizzo di codici C = altro autoveicolo; F = immobile; G = bene mobiliare; H = altro.

<sup>12</sup> Tali precisazioni sono in netto contrasto con quanto indicato, in materia di esclusioni, sia nel Provvedimento direttoriale del 5/8/11 (comunicazione speciale leasing, poi estesa ad alcune locazioni e noleggi) che in quello del 22/12/10 (comunicazione ordinaria spesometro), sia con i principi dello Statuto del Contribuente (in particolare dell'art.6, co.4) che dell'art.7, co.1, lett. f) del D.L. n.70/11 (rubricato "semplificazioni fiscali"). Possiamo anche convenire sul fatto che il punto 1.2 del Provvedimento 5/8/11 voglia fare riferimento alle sole società (poi, in realtà, non si tratta solo di società) tenute alla comunicazione speciale ma ciò non toglie che tale adempimento, trattandosi di una comunicazione all'Anagrafe tributaria (per ammissione espressa nelle motivazioni del provvedimento stesso) determini, anche in capo al committente, il perfezionarsi dell'esonero previsto dal punto 2.4 del Provvedimento 22/12/10 (comunicazione ordinaria). Diversamente, nessuno degli esoneri riconosciuti (sia nella C.M. n.24/E/11 che nella nota 22/12/11) quali, ad esempio, quelli delle utenze elettriche, idriche e del gas, per lo stesso motivo, dovrebbe operare in capo ai committenti.

Infine, a titolo esemplificativo, sono stati espressamente riconosciuti quest'altri esoneri:

- operazioni relative ai contratti di mutuo (C.M. n.24/E/11 par.3.4);
- operazioni connesse ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica (C.M. n.24/E/11 par.3.4) nonché utenze idriche e gas (Nota n.22/12/11 risp.22);
- utenze telefoniche tranne, per il 2010, quelle intestate a privati (Nota n.22/12/11 risp.22).

### **Operazioni nel regime del margine**

Nella C.M. n.24/E/11, par.3.1, era stato precisato che le operazioni rientranti nel regime del margine di cui all'art.36 del D.L. n.41/95, dovevano essere comunicate per la sola parte imponibile cui è riferibile l'imposta, restando irrilevante la quota dell'importo non soggetta ad Iva. La situazione è apparsa ingestibile sia dal lato del cessionario che, soprattutto, dei contribuenti tenuti a determinare il margine con il metodo globale. In occasione del Forum Italia Oggi del 18/1/12, l'Agenzia ha quindi fatto retromarcia precisando che (a prescindere dal metodo di determinazione del margine) l'operazione può essere comunicata per l'intero corrispettivo e che sulla base dello stesso criterio l'obbligo va esteso anche al cessionario soggetto passivo.

### **Debutto dal 1° luglio 2011 delle operazioni non certificate da fattura**

Diversamente dalla comunicazione relativa al 2010, quella del 2011, in scadenza a fine aprile, dovrà fare i conti anche con le operazioni non soggette ad obbligo di emissione delle fatture realizzate dal 01/7/11. Si tratta non solo delle operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale, ma anche di quelle che sono esonerate da tali obblighi (si citano, a mero titolo esemplificativo, le operazioni di "e-commerce indiretto"<sup>13</sup>). Trattandosi di operazioni rilevate nel registro dei corrispettivi è verosimile ritenere che, in questi casi, la scelta degli operatori sarà quella di comunicare (in perfetta aderenza alla normativa) solo le operazioni pari o superiori ad €3.600 (Iva compresa) tenendo conto anche di quelle singolarmente inferiori (es. scontrino di acconto), ma che fanno parte di un'operazione complessivamente non inferiore oppure di contratti collegati. In questo caso gli operatori (ancorché non abbiano emesso fattura)<sup>14</sup> hanno dovuto acquisire i dati del cessionario/committente, salvo che nelle ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto con carte di credito, debito o prepagate (compreso il *bancomat*) emesse da operatori finanziari residenti o stabiliti (nel caso, di non facile individuazione, in cui gli strumenti citati siano stati emessi da soggetti non residenti, come precisato nella C.M. n.24/E/11, non vale, invece, l'esonero).

A tali fine il punto 3.2. del Provvedimento del 22/12/10 prevede, infatti, che, per le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione, "*il committente o commissionario*<sup>15</sup> è tenuto a fornire i propri dati identificativi di cui alle lettere b) e c)" del punto 3.1, vale a dire:

- la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale, nel caso di cliente residente;
- i dati anagrafici nel caso di cliente non residente e, più precisamente (come chiarito nella C.M. n.24/E/11 e dai tracciati del *software*): a) cognome, nome, luogo e la data di nascita nonché domicilio all'estero, per le persone fisiche; b) denominazione, ragione sociale o ditta, nonché sede legale, per i soggetti diversi dalle persone fisiche dotati di personalità giuridica; c) gli stessi dati del punto b) più quelli di un rappresentante - persona fisica - che ne ha la rappresentanza nel caso di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

<sup>13</sup> Trattasi delle c.d. "cessioni a distanza" (corrispondenza, cataloghi o simili) di beni, per le quali l'esonero dall'obbligo di fatturazione e certificazione è previsto dall'art.2, lett.oo) del DPR n.696/96.

<sup>14</sup> Ai fini della comunicazione l'acquisizione del codice fiscale o della partita Iva del cliente residente è sempre necessaria nel caso di emissione di fattura ancorché l'art.21 del DPR n.633/72 preveda l'obbligo di indicare la partita Iva (ma non anche del codice fiscale) solo nel caso di operazioni in *reverse charge*.

<sup>15</sup> Leggasi cessionario.

Ciò premesso appare utile osservare che il *record* di dettaglio 1 (operazioni con soggetti residenti non titolari di partita Iva) accetta sia codici fiscali che partite Iva nazionali, purché corretti<sup>16</sup>. La situazione è coerente con il fatto che non è inusuale che anche operatori Iva effettuino acquisti presso negozi o pubblici esercizi senza richiedere l'emissione della fattura (ai sensi dell'art.21, co.3, del DPR n.633/72 l'imprenditore è infatti obbligato a chiedere la fattura solo per acquisto di beni – non anche di servizi – oggetto della propria attività).

Ancorché la risposta 25 della Nota 11/10/11 si sia espressa nel senso di indicare nel *record* 2 le ricevute/scontrini emesse nei confronti di soggetti passivi titolari di partita Iva, ad avviso di chi scrive, appare possibile che il fornitore, al fine di evitare la (virtuale) suddivisione fra imponibile ed Iva, indichi, invece, l'operazione (per l'intero corrispettivo) nel *record* 1.

Per quanto riguarda, infine, il *record* di dettaglio 3 (operazioni con soggetti non residenti) non appare corretto che i tracciati impongano (nel caso di operazioni attive) anche l'indicazione del numero della fattura poiché ben potrebbe verificarsi il caso che anche la fornitura al cliente estero venga documentata con scontrino o ricevuta fiscale (si pensi allo scontrino emesso da una gioielleria oppure alla ricevuta fiscale emessa da un albergo per la villeggiatura di un turista non residente, pagati con carta di credito estera). In questi casi, a fronte di scontrini o ricevute superiori ad €3.600 non resterà che indicare un numero di fantasia (es. 99999).

Casistica		Obbligo comunicazione operazioni (se sopra soglia)		Soglie/Note
		Fornitore operatore Iva nazionale	Cliente (se operatore Iva nazionale)	
1	Corrispettivi (es.: scontrini o RF) pagati con carte di credito, debito o prepagate (compresi bancomat) da parte di contribuenti non soggetti passivi (privati)	NO	/	A condizione che il gestore della carta sia residente (o stabilito) C.M. n.24/E/11 par.3.4
2	Ricevuta fiscale emessa a cliente soggetto passivo	SI imponibile e SI Iva, previo scorporo (risposta 25, nota AE 11/10/11)	SI	Operazioni non inferiori a €3.600 (al lordo di Iva)  <b>N.B.</b> Sono escluse le operazioni fino al 30/6/11
3	Ricevuta fiscale emessa a cliente non soggetto passivo	SI corrispettivo, senza scorporo	/	
4	Scontrini	Sono da ritenersi valide le stesse indicazioni di cui ai casi precedenti	Sono da ritenersi valide le stesse indicazioni di cui ai casi precedenti	
5	Altri corrispettivi rilevanti ai fini Iva ma esclusi dall'obbligo di fatturazione	SI	SI	Operazioni non inferiori a €3.600 (al lordo di Iva) <b>N.B.</b> Sono escluse le operazioni fino al 30/6/11

<sup>16</sup> Nella nota del 22/10/10, risposta 11, è stato precisato che in presenza di codici fiscali errati è opportuno eliminare dai file da inviare le posizioni con i codici errati e che per il mancato invio del codice fiscale per comunicazione errata o rifiutata da parte del contribuente non è sanzionabile l'intermediario.

### Note di variazione relative allo stesso anno

La prassi dell'Agenzia (C.M. n.24/E/11 par.4 e le risposte 16, 20 e 21 della Nota datata 11/10/11) ha spiegato che:

- se a seguito della variazione in diminuzione (es. €1.500), nello stesso anno, l'operazione (es. €4.000) scende sotto soglia (es. €2.500), l'operazione non va comunicata;
- se a seguito della variazione in diminuzione (es. €1.000), nello stesso anno, l'operazione (es. €4.000) rimane sopra soglia, va comunicato il "netto" (es. €3.000);
- se la variazione avviene dopo il termine previsto per la comunicazione, la variazione rileva nell'anno in cui la nota di variazione è emessa (se invece interviene entro il 30 aprile dell'anno successivo è facoltà indicare direttamente l'operazione originaria al netto della variazione).

Considerato che la nuova versione 2.01 del *software* non ha mutato nulla al riguardo, anche per il secondo appuntamento (salvo ulteriori modifiche dell'ultimo minuto) sarà necessario abbinare le note di variazione all'operazione principale non essendo purtroppo possibile (per i motivi di seguito indicati) dirottare tutte le note di variazione nei *record* 4 e 5.

### Note di variazioni relative all'anno precedente

Il funzionamento dei *record* 4 e 5 dedicati rispettivamente alle note di variazione con residenti (titolari di partita Iva o codice fiscale nazionale) e alle note di variazioni con non residenti, debuta proprio con l'appuntamento in scadenza il 30 aprile 2012. Questi *record*, infatti, sono dedicati ad accogliere esclusivamente variazioni relative ad operazioni già comunicate nell'anno precedente e quindi, come confermato nella nota del 22/12/10 (risposte 19), non erano attese tali distinte informazioni in occasione del primo appuntamento relativo al 2010, scaduto lo scorso 31/1/12 (il 9, infatti, non era interessato dallo spesometro).

È appena il caso di osservare che le note di accredito da comunicare dovranno essere solamente quelle relative ad operazioni che hanno formato oggetto di comunicazione per il 2010 (e quindi delle operazioni singolarmente o cumulativamente non inferiori ad €25.000). Appare altresì utile evidenziare che in questi *record* è, fra gli altri, obbligatorio indicare:

- la data della nota di variazione (non è, invece, obbligatorio il n°), che "*deve essere inclusa nell'anno di riferimento*" della comunicazione (2011) "*o nell'anno immediatamente precedente*" (2010);
- la data della fattura (originaria) da rettificare (non è obbligatorio il n°) che deve essere dell'anno precedente a quello di riferimento della comunicazione (quindi 2010), con la precisazione che "*in caso di variazioni di più fatture relative alle stesso anno ovvero quando nella nota non è presente il numero di fattura*" è possibile inserire il "valore 3112AAAA" (leggasi 31/12/10).

Per quanto sopra indicato, giova osservare che nella comunicazione in scadenza sarà possibile indicare in un'unica riga una singola nota di accredito emessa a fine 2010 e riferita a più operazioni del 2010 (ovviamente laddove tale variazione non sia già stata "spalmata" nettizzando le varie fatture del 2010). Premesso che tale impostazione avrebbe senso solo nel caso di operazioni del 2010 singolarmente (oppure cumulativamente, nel caso di operazioni collegate) non inferiori ad €25.000, va da sé che, ancorché non sia stato mai chiarito "ufficialmente", si profila altresì la possibilità per le note di variazione cumulative di fine 2011 di rinviare la comunicazione all'anno successivo (sulla base di quello che sarà il *software* del nuovo spesometro).

Infine, un ultimo cenno circa i **segni** (D = debito; C = Credito) da utilizzare (con riferimento al soggetto che comunica l'operazione) nei tracciati 4 e 5 per le note di variazione relative all'anno precedente. Tali segni vengono richiesti in modo distinto sia per la colonna imponibile che per (l'eventuale) Iva. Ciò lascerebbe intendere che, ad esempio, a fronte di una nota di accredito con Iva su fatture emesse (non oltre 365 gg.) nell'anno precedente debba essere comunicata indicando C per l'imponibile e D per l'Iva. Dalla risposta n.19 della nota datata 22/12/11 sembra, tuttavia, trasparire un utilizzo meno "cervellotico" comandato dalla casella dell'imponibile. Si sarebbe preferito un chiarimento più esplicito, tuttavia, così si è (letteralmente) espressa l'Agenzia:

- ➔ *"le note di credito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera "C" comportano sempre una riduzione dell'imponibile o dell'Imposta;*
- ➔ *le note di debito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera "D" comportano sempre un aumento dell'imponibile originario o dell'imposta".*

**EUROCONFERENCE**  
EDITORE



# L'IVA COMUNITARIA 2012

## Esempi, casistica e soluzioni

Aggiornato con il nuovo sistema Vies, con le circolari delle Dogane sui depositi Iva e con il Regolamento del Consiglio europeo n.282/2011

<b>AUTORI:</b> G. Gelosa N. Villa G. Zangrilli	<b>EDIZIONE:</b> Marzo 2012	<b>PREZZO</b> <b>€ 45,00</b> (IVA comp)
---	--------------------------------	--

[ACQUISTA IL TESTO SUL SITO](#)

Tutti i prodotti editoriali sono acquistabili direttamente con **carta di credito**








Gruppo  
EUROCONFERENCE®

costruiamo competenze